



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3612-3485-3601

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

OGGETTO: Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Fonte Nuova inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado.

Articolo 1

Durata e facoltà di ripetizione del servizio

1. La durata contrattuale è fissata in anni tre dalla data di stipulazione del contratto d’appalto ovvero dall’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto d’appalto iniziale, ulteriori 2 anni, di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto della disposizione sopra richiamata.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
 - dal D.Lgs. 50/2016;
 - dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;
 - dal R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
 - dal R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.;
 - dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati;
 - dalle disposizioni di cui al Bando e Disciplinare di gara;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
 - dalla Legge n. 123/2007;
 - dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 3

Specifiche tecniche

1. Il **Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Fonte Nuova (Rm), inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado** è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti, interviene in maniera specifica per sostenere il minore, in difficoltà, nel percorso di studi oltre a reinserire gli inadempienti nel contesto scolastico.

1-bis. L'attività si esplica attraverso interventi di assistenza rivolti agli alunni disabili per lo sviluppo delle potenzialità individuali riguardanti l'assistenza all'autonomia personale, sociale e al miglioramento della comunicazione personale. Tali interventi sono volti a garantire la piena integrazione sociale in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato.

1-ter. Gli interventi consistono in attività educative ed assistenziali rivolte all'alunno disabile e al contesto in cui è inserito per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione nonché il pieno sviluppo delle capacità socio-relazionali.

1-quater. L'intervento dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività scolastiche *curricolari* ed *extracurricolari* organizzate dall'autorità scolastica. Gli interventi saranno svolti, di norma, presso le scuole frequentate dagli alunni disabili o all'esterno delle stesse per le attività previste dal percorso didattico concordato con gli insegnanti di classe.

2. La finalità è quella di:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni disabili nell'ambito scolastico, al fine di garantirne il diritto allo studio;
- promuovere i processi di integrazione scolastica di soggetti con temporanea o permanente limitazione della propria autonomia frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado, attraverso azioni finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e della socializzazione;
- facilitare l'inserimento scolastico degli alunni disabili e la partecipazione alle attività didattiche, svolte da personale docente e di sostegno, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi concordati nei programmi educativi individualizzati;
- fornire sostegno e assistenza agli alunni disabili nelle attività di vita quotidiana, nella socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative volte all'integrazione e alla valorizzazione delle abilità personali.

3. Il monte ore assegnato a ciascun alunno è comprensivo delle ore d'intervento entro l'orario scolastico, della partecipazione degli Assistenti Educativi Culturali (AEC) alle riunioni di GLHO, dei laboratori con la classe, delle visite di istruzione.

4. L'ente aggiudicatario si dovrà avvalere, nello svolgimento del servizio, di Assistenti Educativi Culturali (AEC) con comprovata esperienza e capacità ed in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara all'art. 2, comma 2-ter, tra i "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE".

5. Il servizio dovrà essere espletato:

- in aula, in compresenza dell'insegnante curricolare ed eventualmente alla presenza dell'insegnante di sostegno per agevolare la trasmissione dei contenuti didattici e le verifiche di apprendimento ai fini del successo formativo degli alunni destinatari dell'assistenza e per favorirne la socializzazione e l'integrazione scolastica;
- in sede di programmazione e progettazione, durante le attività formative e nei momenti funzionali all'integrazione scolastica;

- in sede extrascolastica per le uscite e i viaggi d'istruzione, in aderenza all'offerta formativa, in collaborazione con il personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici.

6. L'Assistente Educativo Culturale (AEC) dovrà integrare la propria attività con quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano attraverso azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva. Sarà compito del personale addetto all'espletamento del servizio:

- favorire e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- favorire lo sviluppo della personalità e dell'autonomia dell'alunno;
- collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai G.L.H.;
- partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia richiesti dalla scuola;
- svolgere azioni di programmazione e verifica, reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali, coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno.

7. L'ente aggiudicatario dovrà individuare, nell'ambito dei n. 37 AEC, un Coordinatore di progetto che svolgerà compiti d'indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli Assistenti Educativi Culturali (AEC), anche in rapporto alla loro formazione permanente. Si farà garante delle prestazioni con una funzione di raccordo tra il servizio e gli istituti scolastici.

8. Il servizio dovrà essere svolto mettendo a disposizione almeno 37 Assistenti Educativi Culturali (AEC), al fine di garantire l'idoneo svolgimento delle attività indicate nel presente Capitolato, per un numero di ore stimato, sulla base del servizio storicamente erogato nonché dell'importo a base di gara per il triennio (€ 1.340.435,71), non inferiore ad un monte ore complessivo pari a 65.385, di cui almeno n. 21.795 ore a copertura dell'anno scolastico 2017/2018, almeno n. 21.795 ore a copertura dell'anno scolastico 2018/2019, e almeno n. 21.795 ore a copertura dell'anno scolastico 2019/2020. Il monte ore è stato calcolato considerando il numero totale degli alunni assistiti dal Comune di Fonte Nuova (Rm) – “Servizi Sociali” nell'anno scolastico 2015/2016, pari a 69.

9. Considerato che il monte ore di cui sopra (almeno n. 65.385) è determinato in base alle risorse economiche attualmente disponibili (€ 1.340.435,71) stanziata da bilancio annuale 2017 – bilancio pluriennale 2017/2019), il Comune si riserva la facoltà di incrementare il monte ore complessivo per il triennio fino ad un massimo di n. 82.200 ore, come previsto all'art. 1 comma 2-bis del Disciplinare di gara.

Articolo 3 bis

Funzioni e compiti del Comune

1. Il Comune di Fonte Nuova (Rm) assume funzioni di indirizzo e svolge attività di monitoraggio, controllo e valutazione sugli interventi realizzati, ed in particolare dovrà provvedere a:

- dare indicazione all'ente aggiudicatario delle generalità dell'alunno destinatario dell'intervento di assistenza specialistica, delle sedi scolastiche ove prestare il servizio, della quota oraria assegnata a ciascun alunno e di ogni altra informazione utile alla realizzazione dell'intervento;
- realizzare incontri periodici con il soggetto aggiudicatario del servizio, nella persona del coordinatore del progetto;
- intervenire presso le scuole in presenza di eventuali criticità e, ove necessario, provvedere alla rimodulazione degli interventi;
- pianificare ed attivare un processo di monitoraggio per verificare la qualità degli interventi realizzati, con particolare riferimento agli indicatori di seguito elencati:
 - a) tempestività nell'attivazione delle prestazioni;

- b) continuità e stabilità del rapporto assistente-alunno nell'arco dell'anno scolastico;
- c) mantenimento dello stesso personale;
- d) funzionalità, efficacia ed efficienza dell'organizzazione degli interventi, in relazione all'obiettivo dell'integrazione scolastica;
- e) chiarezza ed esaustività della documentazione tecnica e amministrativa prodotta dal soggetto aggiudicatario;
- f) rilevazione della qualità percepita e dei livelli di soddisfazione dell'utenza;
- g) redazione di relazioni tecniche intermedie e, al termine delle attività, di una relazione tecnica finale.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
5. L'ente aggiudicatario si impegna a:
 - provvedere alla gestione, al coordinamento e alla supervisione tecnica del personale impiegato;
 - organizzare l'attivazione degli interventi presso le sedi scolastiche richiedenti, secondo la pianificazione di tempi e modalità concordate con il Comune di Fonte Nuova (Rm), "Servizi Sociali";
 - attivare l'intervento presso le sedi scolastiche richiedenti entro e non oltre 5 giorni dall'autorizzazione da parte del Comune di Fonte Nuova (Rm)- Servizi Sociali;
 - garantire il raccordo del Coordinatore del progetto con il personale tecnico e amministrativo del Comune di Fonte Nuova (Rm), "Servizi Sociali";
 - garantire la sostituzione dell'operatore incaricato in caso di assenza superiore a un giorno;
 - comunicare l'eventuale sospensione del servizio dovuto a qualsiasi causa;
 - organizzare l'orario di lavoro degli operatori in funzione delle attività didattiche, in accordo con la scuola, per armonizzare la presenza delle varie figure di supporto all'alunno, dando la priorità alle materie curriculari in cui appare più rilevante la presenza dell'Assistente Specialistico;
 - garantire che, chi eventualmente assumerà la sostituzione del personale dovuta a ferie, malattia o altra causa forzosa, dovrà essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti della persona sostituita.
6. L'aggiudicatario è tenuto a produrre al Comune di Fonte Nuova (Rm), "Servizi Sociali" un report quadrimestrale sulle prestazioni effettuate, le osservazioni di merito in relazione all'attività svolta, i punti di forza, i punti di miglioramento e le eventuali criticità, sia in relazione all'organizzazione del servizio stesso, che in relazione ai rapporti con gli istituti scolastici.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

1. Il Comune di Fonte Nuova (Rm) - "Servizi Sociali" si obbliga a provvedere alla liquidazione del corrispettivo del servizio reso, mediante ratei mensili posticipati, calcolati in relazione alle ore di servizio effettivamente erogate, previa presentazione di:

- fattura o ricevuta datata e numerata riportante il numero totale delle ore effettuate nel mese di riferimento ed il costo orario del servizio;
- prospetto riepilogativo delle ore effettuate dagli operatori in ogni sede scolastica.

1-bis. Il pagamento dell'ultimo rateo mensile verrà erogato al termine dell'anno scolastico e sarà vincolato alla consegna della documentazione di cui all'elenco precedente accompagnata da dettagliata relazione finale riepilogativa del servizio svolto, a firma del legale rappresentante.

2. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.

3. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

4. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

2. L'Amministrazione deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e ss.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione

appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, il Comune si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016).

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 9 del presente Capitolato.

Articolo 13

Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale

1. Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro e qualora ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trova in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.

2. Il personale in questione è quello risultante dall'elenco allegato che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico, all'orario settimanale e alla retribuzione annua lorda.

3. I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

4. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Articolo 14

Disposizioni a tutela del lavoro

1. La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

2. La ditta è tenuta a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

3. Su richiesta dei Responsabili dei "Servizi Sociali" del Comune e/o del RuP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 15

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro competente di Roma.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma; in merito alla fase esecutiva del servizio (compresa la stipula del contratto, di competenza del Comune), il titolare del trattamento è il Comune di Fonte Nuova, Via Carlo Goldoni, 23 - 00013 Fonte Nuova (RM).

2. Il responsabile del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è il Dirigente del Serv. 2 “Gare – SUA” dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano”, con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma; in merito alla fase esecutiva del servizio (compresa la stipula del contratto), il responsabile del trattamento è il Responsabile dei “Servizi Sociali” del Comune di Fonte Nuova.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono

temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione comunale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 17

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 18

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel

Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Il Responsabile dei “Servizi Sociali”
Comune di Fonte Nuova
Sig.ra Patrizia MADULI**